



CASIGLIARONZONI

TIROCINIO DI QUALITA'

Il tirocinio ha la funzione di facilitare l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro, privilegiando lo strumento della "Formazione al Lavoro". Attraverso un'esperienza formativa si realizza un'opportunità di lavoro.

In attuazione di quanto previsto dai commi 34-36 art 1 L. 92/2012 sono state definite con accordo del 25 Maggio 2017 tra Governo, Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano le nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento (Deliberazione 9 Agosto 2017 n. 533) al fine di evitare l'uso distorto di tale istituto.

Riassumiamo di seguito le tipologie di Tirocinio Extra-curricolari stipulabili e la corrispondente durata:

TIPOLOGIA DI TIROCINI	DURATA
<p>Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali di giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione ed il mondo del lavoro Neolaureati e Neodiplomati.</p> <p>Destinatari: titolo di studio conseguito da non oltre dodici mesi.</p>	<p>Da un minimo di mesi 2 fino ad un massimo di 6 mesi</p>
<p>Tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro.</p> <p>Destinatari: lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi art. 19 d. lgs 150/15 e persone prive di impiego; lavoratori beneficiari di strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, persone già occupate alla ricerca di nuova occupazione.</p>	<p>Da un minimo di mesi 2 fino ad un massimo di 6 mesi</p>
<p>Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none">- persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni;- persone richiedenti asilo, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303;- delle persone titolari di protezione internazionale;- vittime di violenza e grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali;- persone disabili art. 1 comma 1 legge 68/99 (durata estendibile fino a 24mesi).	<p>Da un minimo di mesi 2 fino ad un massimo di 12 mesi</p>



Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista.

Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

Limiti numerici

Organico Aziendale	Nr Tirocinanti Ammessi
Fino a 5 lavoratori	1
Da 6 a 20 lavoratori	2
Oltre 20 lavoratori	10% dei lavoratori in forza

Come attivare il Tirocinio

La garanzia di qualità

Per attivare la convenzione di tirocinio propedeutica all'attivazione di tale Istituto, è necessario che l'Azienda definita Soggetto Ospitante, stipuli una convenzione con uno dei Soggetti Promotori indicati dalla legge per regolare il rapporto con il Tirocinante.



Il nostro Studio quale delegato di uno tra i Soggetti Promotori indicati dalla legge, può agevolmente procedere alla stipula della convenzione per il tramite del promotore "Fondazione Consulenti del Lavoro" in breve tempo (tempo minimo richiesto per la lavorazione della pratica 5 gg lavorativi a partire dalla richiesta). Lo Studio provvede direttamente anche ad attivare la garanzia assicurativa di Legge.

Sono previste dalla Convenzione le seguenti figure:

- il Tutor Aziendale che avrà la funzione di favorire lo svolgimento del tirocinio all'interno dell'Azienda;
- il Tutor del Soggetto Promotore che avrà la funzione di controllare che il tirocinante svolga ciò che è indicato nel suo progetto formativo, intervenendo se insorgono problemi e prestando attività di orientamento.

La finalità le caratteristiche e l'obiettivo del tirocinio saranno trasferite nel documento definito: Progetto Formativo.

Il Soggetto Ospitante/datore di lavoro avrà l'onere di:

- ✓ consentire la compilazione della convenzione fornendo allo Studio le informazioni necessarie all'individuazione del profilo formativo del Tirocinante, situazione aziendale e tutor aziendale prescelto;
- ✓ fornire curriculum vitae del Tutor e del Tirocinante;
- ✓ fornire la scheda di iscrizione al centro per l'impiego del Tirocinante;
- ✓ autorizzare lo Studio delegato a regolare la polizza assicurativa RCT.

→ATTENZIONE

Si precisa che l'Azienda non è tenuta alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi in quanto il pagamento della garanzia assicurativa per la responsabilità civile per ogni singolo tirocinante è già effettuato dalla Fondazione Lavoro.

Pertanto, né il Delegato né l'azienda ospitante dovranno effettuare ulteriori adempimenti.

**Il nostro valore
aggiunto
TutorShip
di Studio**



A tal proposito lo Studio metterà a disposizione dell'Azienda e del Tirocinante i propri uffici per la sottoscrizione del progetto formativo e si incaricherà di monitorare e verificare attraverso un colloquio motivazionale il percorso formativo intrapreso. Tali interventi saranno supportati da questionari espressamente formulati per tirocini aziendali e per facilitare il Cliente, gli incontri periodici potranno essere concordati e realizzati in azienda.

Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria preventiva al Centro per l'Impiego tramite l'inoltro dell'UNILAV.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di € **800,00** (Minimo stabilito per la Regione Lazio).

L'indennità è erogata per interno a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio su base mensile qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore ma comunque superiore al 50% rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal ccnl di riferimento.

L'obbligo di inserire il Tirocinante nel LUL e di elaborare la dichiarazione fiscale CU , il modello 770 deriva:

- dalla disposizione fiscale prevista per l'indennità di partecipazione (o il rimborso spese previsto) di assoggettamento alla tassazione IRPEF prevista per i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- dall'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL del Tirocinante.
- In ambito assicurativo INAIL il tirocinante è assicurato contro gli infortuni e rientra negli obblighi dichiarativi annuali e in caso di infortunio si applicano gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori subordinati come da [vademecum di Studio](#)

Al termine del periodo previsto il tirocinio si interromperà e il soggetto Ospitante avrà l'obbligo di trasmettere al soggetto promotore la relazione sull'esperienza svolta attraverso appositi formulari messi a disposizione dal ns studio e potrà attestare l'attività svolta nel **Libretto Formativo del Cittadino**.